Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/0441(CNS)

9.4.2024

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE

(COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))

Relatore per parere: Gilles Lebreton

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.	(2) Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan ***del 2021***, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza***, il moltiplicarsi delle crisi umanitarie e delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo*** e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare***. L'Unione dovrebbe migliorare la capacità di rispondere a tali crisi, attualmente in aumento, porre rimedio alle eventuali carenze e potenziare la sua preparazione, la raccolta di informazioni e la capacità decisionale prima e durante le crisi***. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità ***e*** la vicinanza dovrebbero rimanere fattori ***importanti*** da valutare.	(4) Al fine di migliorare la certezza ***e l'efficacia*** del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più ***prevedibili, accessibili e*** dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati ***proporzionalmente*** alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità***,*** la vicinanza ***e la sicurezza*** dovrebbero rimanere fattori ***essenziali*** da valutare.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato ***in linea di principio*** non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.	(5) Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. ***Sebbene il periodo di tempo appropriato dipenda dalle particolarità di ciascuna richiesta di assistenza, il periodo necessario ai cittadini per raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro, o essere raggiunti da questi, non dovrebbe in ogni caso superare le 48 ore.*** Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe

	essere considerato non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla al meglio. A tale scopo essi ***possono*** essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.	(10) Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla al meglio. A tale scopo essi ***dovrebbero*** essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione. ***Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, lo scambio di informazioni, il coordinamento logistico e amministrativo e l'agevolazione della comunicazione tra le parti interessate.***

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È necessario garantire un accesso ottimale alla giustizia per i cittadini dell'Unione vittime di reati nei paesi terzi, il che richiede un contatto e una cooperazione più stretti tra le autorità e le organizzazioni di sostegno dei paesi terzi, da un lato, e le autorità consolari e le organizzazioni di sostegno degli Stati membri, dall'altro.	(14) È necessario garantire un accesso ottimale ***e rapido*** alla giustizia per i cittadini dell'Unione vittime di reati nei paesi terzi, il che richiede un contatto e una cooperazione più stretti tra le autorità e le organizzazioni di sostegno dei paesi terzi, da un lato, e le autorità consolari e le organizzazioni di sostegno degli Stati membri, dall'altro.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.	(19) Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni***, i meccanismi di risposta rapida*** e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le crisi passate hanno dimostrato l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei piani di emergenza consolari comuni, noti come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali piani dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, dovrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione, e dovrebbero comprendere una serie di procedure e attività da svolgere a livello locale in caso di crisi, con particolare attenzione alla tutela consolare dei cittadini non rappresentati.	(21) Le crisi passate hanno dimostrato l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei piani di emergenza consolari comuni, noti come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali piani dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, dovrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione, e dovrebbero comprendere una serie di procedure e attività ***rapide ed efficaci*** da svolgere a livello locale in caso di crisi, con particolare attenzione alla tutela consolare dei cittadini non rappresentati.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.	(23) I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale***, o più frequentemente se sussistono circostanze straordinarie o contesti instabili che lo richiedono,*** nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini***, ma come approccio coerente che può contribuire ulteriormente a coordinare gli sforzi degli Stati membri rappresentati***.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, ***permettono*** ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è	(25) ***È opportuno che*** i consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, ***siano regolarmente aggiornati al fine di permettere*** ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi

rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.

terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce. ***Nell'ambito di tale processo di coordinamento, gli Stati membri potrebbero valutare i metodi di utilizzo delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione per fornire consigli di viaggio in modo più efficiente e accessibile ai viaggiatori. Ad esempio, si potrebbero sviluppare applicazioni mobili o piattaforme online che forniscano informazioni aggiornate in tempo reale sulla situazione nelle varie destinazioni, nonché notifiche personalizzate per i viaggiatori in base al loro itinerario.***

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È	(26) Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti ***e ricevere informazioni tempestive*** dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le

quindi opportuno condividere tempestivamente ***le*** informazioni ***su tali*** capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.

capacità di evacuazione disponibili. ***Per poter reagire rapidamente ed efficacemente*** è quindi opportuno condividere tempestivamente informazioni ***di prima mano e pertinenti, ad esempio sulla*** capacità ***di evacuazione disponibile***, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. ***A tale riguardo il SEAE dovrebbe poter ricevere dagli Stati membri informazioni continue e aggiornate sulla situazione nei paesi terzi.***

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi ***della partecipazione volontaria,*** della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.	(28) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE ***dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo*** le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri	(30) Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni ***accessibili e*** affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE***, in stretto coordinamento con gli Stati membri, dovrebbero diffondere*** le informazioni pertinenti, comprese quelle

devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.	che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Gli Stati membri e gli organi competenti dell'UE garantiscono che le informazioni sulla tutela consolare fornite ai cittadini dell'UE sulle piattaforme digitali, comprese le applicazioni mobili, siano aggiornate, affidabili, trasparenti e accessibili. In tal senso, è opportuno istituire un servizio di trasmissione che consenta ai cittadini dell'UE di ricevere messaggi contestualizzati sui loro diritti, su come esercitarli quando arrivano in paesi terzi e notifiche istantanee in caso di crisi. Inoltre è opportuno prendere in considerazione la creazione di un portale comune dell'UE per la tutela consolare, rivisto e migliorato, che includa tutte le informazioni significative, le istruzioni per le situazioni urgenti e le informazioni di contatto delle delegazioni dell'UE e degli Stati consolari competenti nei paesi terzi.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i	(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i

cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta ***per*** gli Stati membri***, una soluzione possibile consisterebbe nel*** riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[5]. Gli Stati membri ***potrebbero*** inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

[5] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj). http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta***,*** gli Stati membri ***dovrebbero*** riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[5]. Gli Stati membri ***dovrebbero*** inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

[5] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj). http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere	(33) Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere

facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso.	facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso. ***L'applicazione di tali misure consentirà di garantire che lo Stato membro che presta assistenza recuperi i costi in modo tempestivo ed efficiente, evitando così di bloccare l'uso dei fondi in altre situazioni simili.***

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) L'impatto di crisi e conflitti continui in tutto il mondo può comportare il rischio di sovraccaricare i servizi di tutela e/o di assistenza consolari degli Stati membri, in particolare in tempi di crisi gravi. Il SEAE e le delegazioni dell'UE, che hanno assunto un ruolo crescente a tale riguardo, svolgono un ruolo centrale di coordinamento sul campo. Dovrebbe essere concesso un aumento adeguato del bilancio e delle risorse umane del SEAE, in aggiunta alle entrate provenienti dai rimborsi degli Stati membri, per garantire la corretta esecuzione delle responsabilità nel fornire assistenza e/o protezione ai cittadini dell'UE.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo e	(40) Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo e

riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per fornire tutela consolare ai cittadini dell'Unione, compresi i dati personali, e possano scambiarsi tali informazioni. In tale contesto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e, qualora forniscano sostegno, le istituzioni e gli organi dell'Unione, abbiano facoltà di trattare categorie particolari di dati personali ove ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata. Tra tali dati dovrebbero essere compresi quelli sanitari, che possono dover essere trattati per fornire tutela consolare a un cittadino non rappresentato gravemente ferito o gravemente ammalato. Le immagini del volto delle persone devono essere trattate specialmente nei casi in cui occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE. La prestazione di assistenza a un cittadino non rappresentato, anche per difendere un diritto in sede giudiziaria, può inoltre richiedere eccezionalmente il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, o di dati relativi all'orientamento sessuale. In alcuni casi l'assistenza consolare può richiedere anche il trattamento di dati genetici, ad esempio in caso di incidenti gravi che richiedono l'identificazione univoca di una persona incapace o per l'accertamento della paternità. Infine, nei casi consolari connessi all'arresto o alla detenzione le autorità competenti potrebbero dover trattare dati personali relativi a condanne penali e a reati.

riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per fornire tutela consolare ai cittadini dell'Unione, compresi i dati personali, e possano scambiarsi tali informazioni. In tale contesto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e, qualora forniscano sostegno, le istituzioni e gli organi dell'Unione, abbiano facoltà di trattare categorie particolari di dati personali***, prevedendo misure idonee e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato,*** ove ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata. Tra tali dati dovrebbero essere compresi quelli sanitari, che possono dover essere trattati per fornire tutela consolare a un cittadino non rappresentato gravemente ferito o gravemente ammalato. Le immagini del volto delle persone devono essere trattate specialmente nei casi in cui occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE. La prestazione di assistenza a un cittadino non rappresentato, anche per difendere un diritto in sede giudiziaria, può inoltre richiedere eccezionalmente il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, o di dati relativi all'orientamento sessuale. In alcuni casi l'assistenza consolare può richiedere anche il trattamento di dati genetici, ad esempio in caso di incidenti gravi che richiedono l'identificazione univoca di una persona incapace o per l'accertamento della paternità. Infine, nei casi consolari connessi all'arresto o alla detenzione le autorità competenti potrebbero dover trattare dati personali relativi a condanne

penali e a reati.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.	(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi ***e i diritti*** degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone;	(a) la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto ***delle circostanze specifiche,*** della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone;

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali chiusure dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro di	(b) eventuali chiusure dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro di

cittadinanza, compresa l'impossibilità di confermare, entro un periodo di tempo ragionevole, se siano operativi e accessibili;	cittadinanza, compresa l'impossibilità di confermare, entro un periodo di tempo ragionevole ***rispetto alla situazione del cittadino,*** se siano operativi e accessibili;

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7– paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis Nel fornire la tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto delle esigenze degli individui esposti al rischio di discriminazione fondata su qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta, ossia sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) facilitando lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri;	(b) facilitando***, con la sede del SEAE,*** lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri;

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) facilitando, se del caso, lo scambio di informazioni con le autorità locali, le autorità diplomatiche e consolari dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali;	(c) facilitando, ***con la sede del SEAE,*** se del caso, lo scambio di informazioni con le autorità locali, le autorità diplomatiche e consolari dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.	2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono ***senza indugio*** alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11– paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Alle delegazioni dell'Unione e al SEAE sono assegnate le risorse finanziarie e umane supplementari necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Salvo altrimenti concordato delle autorità consolari degli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante della delegazione dell'Unione. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.	La presidenza è assunta da un rappresentante ***di uno Stato membro, che agisce in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione, o da un rappresentante*** della delegazione dell'Unione***, previo consenso esplicito delle autorità consolari degli Stati membri***. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:	1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente***, o più frequentemente se sussistono circostanze straordinarie o contesti instabili,*** e contiene:

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) una stima e una panoramica delle capacità di evacuazione disponibili;

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.	2. Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. ***Se necessario, ciò può includere la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.*** I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione collaborano ai fini dell'impiego di sistemi di allerta rapida per consentire l'individuazione tempestiva di potenziali crisi o pericoli, quali catastrofi naturali, disordini politici o emergenze sanitarie, nel paese terzo interessato. Tali sistemi utilizzano l'analisi dei dati, le valutazioni dei rischi e la condivisione di intelligence per fornire indicatori precoci delle minacce emergenti, migliorando in tal modo l'efficacia degli sforzi di preparazione e risposta alle crisi.

Emendamento 31
Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***offrono ai*** loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, ***la possibilità di registrarsi*** presso le autorità nazionali competenti o ***di informarle***, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.	4. Gli Stati membri ***adottano misure proattive per assicurare che i*** loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, ***si registrino*** presso le autorità nazionali competenti o ***le informino***, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi***, in particolare quando i paesi terzi in questione non sono considerati completamente sicuri***.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/367
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";	5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti. ***I servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni sui consigli di viaggio di cui al primo comma del presente paragrafo, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite. Gli Stati membri dovrebbero sempre informarsi reciprocamente ogniqualvolta vengano a conoscenza di maggiori rischi per la sicurezza.***";

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce formazione consolare in materia di preparazione, simulazione e risposta alle crisi ai funzionari dell'Unione e al personale diplomatico e consolare degli Stati membri, per migliorare la loro capacità di gestire le situazioni di crisi e fornire assistenza ai cittadini dell'UE all'estero.";

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, ***in tempo utile***, delle capacità di evacuazione disponibili, anche in caso di operazioni che utilizzano mezzi militari.	1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace ***e tempestiva*** dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, ***senza indebito ritardo***, delle capacità di evacuazione disponibili, anche in caso di operazioni che utilizzano mezzi militari.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono***, se opportuno, chiedere il sostegno di*** strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi ***e, tramite*** il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, ***del*** meccanismo unionale di protezione civile.";	4. Nel fornire assistenza gli Stati membri possono ***essere sostenuti dagli*** strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi***. Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere*** il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, ***il*** meccanismo unionale di protezione civile ***e, se del caso, le missioni e le operazioni dell'UE nel***

	quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, come pure la capacità di dispiegamento rapido dell'Unione prevista dalla bussola strategica per la sicurezza e la difesa.";

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Almeno una volta ***all'anno*** gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:	Una volta ***ogni sei mesi*** gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c), in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.	2. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b)***,*** c) ***e d)***, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/367
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) lo sviluppo di sistemi di notifica automatica, come ad esempio i sistemi di messaggi brevi tramite reti telefoniche, per fornire ai propri cittadini informazioni di base sul diritto alla tutela consolare e informazioni di contatto

	pertinenti all'arrivo in un paese terzo, nonché messaggi di allerta durante le situazioni di crisi;

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.	6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard ***disponibili in tutte le lingue degli Stati membri,*** da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda la registrazione e la notifica dei viaggi o dei periodi di soggiorno dei cittadini in paesi terzi, come richiesto dal parere del Servizio europeo per la protezione dei dati, e fornire le informazioni e gli avvisi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera -a).

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono limitati a quanto necessario per svolgere i compiti ivi indicati, ad esempio in relazione all'identità della persona che necessita di tutela consolare e alle circostanze del caso consolare.	4. I dati personali trattati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono limitati a quanto ***strettamente*** necessario per svolgere i compiti ivi indicati, ad esempio in relazione all'identità della persona che necessita di tutela consolare e alle circostanze del caso consolare.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione possono trattare dati personali ***che*** rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, se strettamente necessario per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.	5. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione possono trattare dati personali***, prevedendo misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, qualora tali dati*** rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, se strettamente necessario per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.	6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi ***e i diritti*** degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali. ***I diritti di accesso ai dati personali di cui al paragrafo 5 sono concessi solo al personale autorizzato.***

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva, le istituzioni e gli organi degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	Ai fini della presente direttiva, le istituzioni e gli organi degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2018/1725. ***I dati personali di cui al paragrafo 5 sono esclusi da tale trasferimento, a meno che non sia stato ottenuto l'esplicito consenso preventivo dell'interessato cittadino dell'UE.***

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso ***effettivi*** ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione	Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di ***accesso effettivo ai meccanismi di denuncia e ai*** mezzi di ricorso ai sensi

dei diritti previsti dalla presente direttiva.	della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
«3. Non prima di [***otto*** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.	«3. Non prima di [***quattro*** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], ***e successivamente ogni quattro anni,*** la Commissione effettua una valutazione ***del recepimento e dell'applicazione*** della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni***, incluse eventuali violazioni dei diritti ai sensi della presente direttiva***.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
Riferimenti	COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 14.3.2024
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 14.3.2024
Relatore per parere Nomina	Gilles Lebreton 13.2.2024
Esame in commissione	19.3.2024
Approvazione	8.4.2024
Esito della votazione finale	+: 10 –: 0 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Patrick Breyer, Daniel Buda, Pascal Durand, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

10	+
ID	Gilles Lebreton
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Daniel Buda, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos
Renew	Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara
Vert/ALE	Patrick Breyer

0	-

3	0
S&D	Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nacho Sánchez Amor

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti